



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **33496** del ruolo generale per l'anno **2025**, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 15.6.2026, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*),

in persona del legale rappresentante ing. *Parte_2*

rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Rocchini, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione

ATTORE-OPPONENTE

contro

Controparte_1 C.F. P.IVA *P.IVA_2*),

in persona del legale rappresentante *Controparte_2* ,

rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Bolognesi ed Emanuele Ruggeri, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione

CONVENUTO-OPPOSTO

OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6732/2025 emesso nel procedimento n. 14262/2025 in materia di contratto di appalto.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da nota di trattazione scritta per quanto riguarda l'attore, come da comparsa di costituzione per quanto riguarda il convenuto.

FATTO E DIRITTO

La Impresa *Controparte_1* ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. 6732/2025 per l'importo di € 96.929,00 nei confronti della *Parte_1* in relazione al corrispettivo maturato con riguardo alle prestazioni svolte in esecuzione del contratto di subappalto concluso in

data 25.8.2023 per montaggio di impianto di trattamento odorigeno presso essiccatore CP_3

Roma Sud ed in relazione a lavori extra riguardanti tale montaggio.

La Parte_1 a socio unico ha proposto opposizione, chiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'incompetenza del Tribunale adito, rimettendo le parti dinanzi al Collegio Arbitrale con sede a Roma e nel merito la declaratoria di inefficacia e conseguente revoca del decreto opposto.

A tal fine ha dedotto: - che il contratto in essere tra le parti conteneva, all'art. 24, la previsione di una clausola compromissoria secondo la quale "eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Roma, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente del Tribunale di Roma; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di PEC, l'arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto nelle forme dell'arbitrato rituale"; - che comunque si sarebbe dovuta ritenere la carenza di legittimazione ad agire nei confronti di Parte_1 in quanto nel contratto era previsto che i pagamenti sarebbero stati effettuati da parte del committente CP_3 al subappaltatore; - che peraltro non erano stati ancora emessi i SAL nn. 5 e 6 e pertanto nessun pagamento avrebbe potuto essere richiesto; - che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dichiarato nullo e revocato in quanto il Tribunale adito avrebbe dovuto essere ritenuto incompetente a conoscere la causa; - che comunque si sarebbe dovuta ritenere l'assenza della prova documentale del credito.

Si è costituita in giudizio la Controparte_1 aderendo all'eccezione relativa all'incompetenza del Tribunale adito in considerazione della previsione della clausola compromissoria e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

A tal fine ha dedotto: - che, pur in presenza della clausola compromissoria, non poteva ritenersi precluso il ricorso al procedimento monitorio; - che per tale motivo si sarebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese di lite; - che comunque nel merito il credito azionato doveva ritenersi totalmente fondato.

All'esito dell'udienza del 15.6.2026, svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.

Come già esposto a fronte dell'eccezione relativa alla competenza arbitrale sollevata dalla parte opponente la parte opposta ha formulato la propria adesione, limitandosi a richiedere la compensazione delle spese di lite.

Devono sul punto svolgersi le seguenti considerazioni:

1. l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale, giusta quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, c.p.c., deve essere sollevata, a pena di

decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nel termine di cui all'art. 166 dello stesso codice (vedasi l'art. 819 ter comma 1 c.p.c. che dispone, infatti, che l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, aggiungendo, poi, che la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale, limitatamente alla controversia decisa in giudizio);

2. in applicazione dell'art. 819 ter comma 2 c.p.c -come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 223 del 2013- il giudizio può proseguire davanti al giudice competente attraverso la "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c. (cfr. Cass. 26949/2021);

3. l'orientamento della Cassazione è invero pacifico nel ritenere che sia applicabile la *traslatio iudicii* nel caso in cui sia il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri (Cass., Sez. VI-III, 6/12/2012, n. 22002) sia viceversa (cfr. Cass. 2021 sopra citata); - parimenti è stato escluso, con la sentenza del 2022 n. 22764, che possa ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 38 comma II c.p.c. (deve negarsi che la norma di cui all'art. 38, comma 2. c.p.c., sulla adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio, si estenda al caso in cui sia eccepita la competenza degli arbitri);

4. quindi il Giudice, nonostante l'adesione all'eccezione di compromesso, deve verificare se ricorre o meno una ipotesi in cui le parti non hanno il potere di scegliere liberamente tra la definizione della causa avanti al giudice e avanti agli arbitri;

5. l'art. 24 del contratto intercorso tra le parti, come già esposto prevede che "eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Roma, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente del Tribunale di Roma; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di PEC, l'arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto nelle forme dell'arbitrato rituale";

6. la controversia in oggetto rientra quindi tra quelle ricomprese nella clausola arbitrale.

Di conseguenza deve dichiararsi la competenza arbitrale: vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione deve essere adottata con sentenza che dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In relazione alla disciplina delle spese di lite, va osservato che una volta che l'eccezione di arbitrato sia stata sollevata con la citazione introduttiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il suo accoglimento determina la soccombenza della parte opposta con riferimento all'intero, unitario giudizio, anche quando la pronuncia che chiude il processo sia una decisione in rito (recte basata su ragioni di ordine processuale), come nella fattispecie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22257 del 13/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 12/03/2004; Sez. U., Sentenza n. 583 del 10/08/1999)".

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte invero il procedimento che si apre con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con l'emissione del provvedimento monitorio e la successiva notifica del ricorso, con il pedissequo decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello - eventuale - aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso - con cui è proposta la domanda giudiziale - funge da atto introduttivo (Cass. Sez. U., Sentenza n. 927 del 13/01/2022) con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente - siano esse di rito o di merito -, sia dichiarato nullo o sia revocato, senza che alla declaratoria di nullità o alla disposizione della revoca si associ l'accoglimento nel merito, neanche in parte qua, della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la parte vittoriosa - avuto riguardo all'esito complessivo della lite e al risultato finale della decisione - deve essere identificata nella parte opponente, con gli immediati riflessi che ciò implica sulla regolamentazione delle spese di lite (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017). L'opposta va quindi condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente nella misura determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della circostanza che nel processo è stata trattata principalmente la questione di natura processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6732/2025;
dichiara il difetto di competenza del Giudice Ordinario in favore del Collegio Arbitrale con sede in Roma;
assegna termine di mesi tre dalla comunicazione della presente pronuncia per la riassunzione della controversia avanti al Collegio Arbitrale competente;
condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 4.217,00 per compensi ed € 379,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 18.7.2026

Il Giudice
dott. Valeria Belli